



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/21 AGIRA

Comuni di Agira Assoro Leonforte Nissoria Regalbuto
ASP n. 4 - Distretto di Agira

Circolare n. ____ / 2026

Ai Dirigenti scolastici

delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie
ricadenti nel territorio del Distretto socio-sanitario n. 21 -
Agira

e, p.c.

Ai Sindaci dei Comuni del Distretto

Ai Responsabili dei Servizi Sociali comunali
All'ASP competente - U.O. Neuropsichiatria Infantile
All'Ufficio Piano del Distretto socio-sanitario n. 21

Oggetto: Linee guida operative in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali del Distretto socio-sanitario n. 21 - raccordo tra GLO, PEI, Ente Locale e ASP.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario n. 21, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento territoriale dei servizi alla persona, ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla impostazione dei procedimenti e delle prassi amministrative concernenti l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio distrettuale.

L'esigenza di una presente direttiva nasce dalla necessità di assicurare uniformità di comportamento tra istituzioni scolastiche, Comuni e Azienda sanitaria, nonché di prevenire criticità organizzative che, se non tempestivamente governate, rischiano di incidere negativamente sull'effettività del diritto all'inclusione scolastica, sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche e, prima ancora, sull'interesse primario del minore o dello studente con disabilità.

Il quadro normativo di riferimento è dato, in primo luogo, dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come successivamente modificato; dal modello nazionale di PEI e dalle correlate linee guida introdotti con il decreto interministeriale n. 182 del 2020 e successivamente aggiornati dal decreto ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023; dall'art. 14 della legge n. 328 del 2000, oggi coordinato con la disciplina del progetto di vita di cui al d.lgs. n. 62 del 2024; nonché, da ultimo, dalle previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2026, che hanno ribadito il dovere degli enti territoriali di assicurare il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ove richiesto dal PEI.

Tanto premesso, si emanano le seguenti linee guida operative.

1. Raccordo necessario tra istituzione scolastica, Ente Locale e sistema sanitario

L'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità non può essere utilmente perseguita mediante atti o valutazioni isolate. Il PEI costituisce il documento centrale della progettazione educativa e didattica in ambito scolastico; esso, tuttavia, deve raccordarsi in modo effettivo con gli interventi sociali, assistenziali e sanitari che fanno capo, rispettivamente, all'Ente Locale e all'ASP, secondo una logica unitaria della presa in carico della persona. Il sistema delineato dal d.lgs. 66/2017 e dai modelli ministeriali di PEI è infatti costruito in chiave interistituzionale, mentre la disciplina dell'art. 14 l. 328/2000 e del d.lgs. 62/2024 conferma che la progettazione sulla persona con disabilità richiede integrazione tra i diversi livelli di competenza pubblica.

Ne consegue che il servizio ASACOM non può essere considerato un segmento separato, esterno o meramente esecutivo rispetto al PEI; al contrario, esso deve essere coerentemente programmato, quantificato e collocato all'interno della più ampia progettazione inclusiva, in modo da rispondere a bisogni effettivi, verificati e condivisi nelle sedi competenti. Tale impostazione è oggi ulteriormente confermata dalla recente disciplina finanziaria statale, che collega espressamente il fabbisogno dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione alle risultanze del PEI.

2. Partecipazione del Comune ai lavori del GLO

Al fine di rendere effettivo il necessario raccordo tra PEI e interventi di competenza dell'Ente Locale, i dirigenti scolastici sono invitati ad assicurare, in via sistematica e non meramente occasionale, il coinvolgimento del Comune territorialmente competente nei lavori del GLO, mediante la partecipazione dell'assistente sociale comunale o di altra figura professionale formalmente individuata dall'Ente.

È opportuno precisare, in termini giuridicamente corretti, che la normativa statale in materia di inclusione scolastica impone una composizione del GLO aperta anche all'apporto delle figure professionali esterne che interagiscono con la classe e con l'alunno, in un'ottica di integrazione interistituzionale; per questa ragione, la presenza del Comune deve essere considerata, sul piano organizzativo e funzionale, regola di buona amministrazione e condizione ordinaria per una corretta costruzione del PEI ogniqualvolta siano in gioco prestazioni o interventi riconducibili alla competenza comunale, tra cui l'ASACOM.

La partecipazione del rappresentante comunale consente infatti:

- di verificare la coerenza tra i bisogni rilevati in sede scolastica e gli interventi sociali e assistenziali di competenza dell'Ente Locale;
- di raccordare il PEI con il progetto individuale o, secondo il nuovo lessico normativo, con il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;
- di programmare in modo realistico e tempestivo il servizio ASACOM, evitando discrasie tra il contenuto del PEI e la concreta capacità organizzativa del servizio;
- di prevenire successive contestazioni sull'esatta portata degli impegni in capo al Comune.

Per tali ragioni, si raccomanda che la convocazione del GLO rechi sempre specifica trasmissione al Comune interessato, con congruo anticipo, e che a verbale sia dato conto della presenza, dell'eventuale assenza o delle osservazioni formalmente trasmesse dal medesimo Ente.

3. Partecipazione dell'ASP e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile

Con la medesima cura dovrà essere garantita l'effettiva partecipazione ai lavori del GLO del

Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP territorialmente competente, quale soggetto essenziale ai fini della valutazione del funzionamento dell'alunno e della corretta declinazione dei sostegni, delle misure di supporto e degli obiettivi di inclusione.

Anche sotto questo profilo, la partecipazione del servizio sanitario non deve essere intesa in termini meramente formali. L'intervento dell'ASP è necessario affinché il GLO possa operare sulla base di un quadro aggiornato e condiviso del funzionamento dell'alunno, delle sue esigenze evolutive, delle condizioni relazionali, comunicative e comportamentali, nonché delle eventuali interazioni tra sostegno didattico, assistenza all'autonomia, assistenza alla comunicazione e altri interventi sanitari o socio-sanitari.

Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a non limitarsi alla convocazione formale dell'ASP, ma a promuovere, per quanto di rispettiva competenza, una partecipazione sostanziale e collaborativa, anche attraverso un'adeguata programmazione temporale delle riunioni.

4. Collegialità effettiva del GLO e tempestività della programmazione

Si richiama la necessità che il GLO operi nella sua effettiva collegialità sin dalla fase preliminare di programmazione del successivo anno scolastico. Ciò comporta che la valutazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione non possa essere il frutto di determinazioni unilaterali, successive o soltanto ratificatorie, ma debba maturare all'interno di un confronto reale tra tutti i soggetti istituzionali e familiari coinvolti.

La programmazione di fine anno scolastico assume, sotto questo aspetto, rilievo decisivo, poiché consente al Comune di organizzare per tempo il servizio, di stimarne il fabbisogno, di assumere gli atti necessari e di prevenire ritardi nell'avvio delle prestazioni all'inizio del nuovo anno.

Analogamente, consente all'ASP e alla scuola di allineare le rispettive valutazioni, evitando discontinuità e sovrapposizioni improprie.

La collegialità richiede inoltre che il verbale del GLO rappresenti fedelmente il contenuto del confronto, le posizioni espresse dai partecipanti, i bisogni emersi, le misure individuate e le eventuali ragioni di dissenso. In questa prospettiva, il PEI finale deve risultare quale esito del procedimento collegiale e non quale documento predisposto altrove e successivamente portato a mera conoscenza dei partecipanti.

Quanto alla sottoscrizione, si raccomanda che il PEI e i verbali siano sottoscritti da tutti i componenti intervenuti ai lavori del GLO o, comunque, che sia puntualmente tracciata la partecipazione dei soggetti convocati e l'eventuale mancata sottoscrizione, con indicazione delle relative ragioni. Una simile cautela, oltre a rafforzare la trasparenza del procedimento, riduce il rischio di successive contestazioni sulla effettiva partecipazione dei soggetti istituzionali interessati.

5. Condivisione del PEI con Comune e ASP

Il PEI adottato dovrà essere tempestivamente condiviso con tutti i componenti del GLO e, in particolare, con il Comune territorialmente competente e con l'ASP, ciascuno per quanto di rispettiva competenza istituzionale.

Sul punto, si ritiene necessario chiarire che la normativa in materia di protezione dei dati personali non può essere invocata in modo generico o ostativo per impedire la comunicazione del PEI tra pubbliche amministrazioni che intervengono, a diverso titolo, nel medesimo procedimento di inclusione e nella concreta erogazione delle prestazioni dovute all'alunno con disabilità. I soggetti pubblici possono trattare dati personali, anche particolari, quando il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi

all'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle basi giuridiche e delle misure di garanzia previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice privacy.

Di conseguenza, la scuola è tenuta a trasmettere al Comune la documentazione, affinché quest'ultimo possa organizzare ed erogare il servizio ASACOM secondo quanto previsto dal PEI. Il Comune e l'ASP dovranno assicurare adeguata cura nella custodia, consultazione e utilizzazione dei dati ricevuti.

In termini pratici, ciò significa che non è corretto opporre in via aprioristica ragioni di riservatezza per negare al Comune la conoscenza del PEI, restando dunque ferma la legittimità della comunicazione tra amministrazioni pubbliche coinvolte nel medesimo procedimento inclusivo.

6. Corretta e puntuale esecuzione del PEI e del servizio ASACOM

I dirigenti scolastici sono invitati a vigilare, d'intesa con l'Ente Locale e nel rispetto delle rispettive competenze, affinché il servizio ASACOM sia erogato in modo conforme alle previsioni del PEI e coerente con le finalità educative e inclusive ivi stabilite.

Devono pertanto essere evitati comportamenti distortivi o prassi non corrette, quali, a titolo esemplificativo:

- l'utilizzo delle ore di assistenza in fasce orarie, attività o contesti diversi da quelli programmati, senza preventiva rivalutazione in sede competente;
- la verbalizzazione postuma di assetti organizzativi già attuati in difformità dal PEI, al solo scopo di conferire agli stessi apparente copertura formale;
- il cosiddetto recupero indiscriminato o "selvaggio" delle ore di assistenza, sganciato dal progetto personalizzato e non fondato su una preventiva rimodulazione condivisa;
- l'impiego del servizio per finalità diverse da quelle proprie dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Simili condotte non solo pregiudicano l'interesse dello studente, ma alterano il corretto impiego delle risorse pubbliche, incidono sulla parità di trattamento rispetto ad altri alunni potenzialmente beneficiari e possono esporre i soggetti responsabili a profili di responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti.

Per tale ragione, eventuali difformità significative tra PEI approvato ed erogazione effettiva del servizio dovranno essere tempestivamente rilevate, verbalizzate e segnalate nelle sedi competenti, affinché si provveda senza ritardo alla loro rimozione o regolarizzazione. In caso di criticità persistenti, i dirigenti scolastici e i responsabili comunali dei servizi interessati sono tenuti ad attivare ogni iniziativa di rispettiva competenza, anche al fine di evitare responsabilità omissive.

7. Indicazioni conclusive

Alla luce di quanto precede, si invitano le SS.LL. a conformare la propria azione amministrativa ai seguenti criteri:

1. assicurare la tempestiva convocazione del GLO, anche nella fase di programmazione del successivo anno scolastico;
2. garantire il sistematico coinvolgimento del Comune e dell'ASP nei lavori del GLO, in particolare quando il PEI debba contenere o aggiornare previsioni rilevanti ai fini dell'ASACOM;
3. curare la piena collegialità del procedimento di elaborazione e aggiornamento del PEI;

4. trasmettere il PEI e gli atti strettamente connessi ai soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
5. vigilare sulla puntuale esecuzione delle misure previste dal PEI e segnalare senza ritardo eventuali scostamenti, irregolarità o usi impropri del servizio.

La presente circolare è adottata quale atto di indirizzo e coordinamento territoriale, nell'ottica di rafforzare la leale collaborazione tra istituzioni e di assicurare una presa in carico effettiva, coerente e tempestiva degli alunni con disabilità, nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto dei principi di inclusione scolastica.

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL.

Agira, li _____

**Il Comitato dei Sindaci
del Distretto socio-sanitario n. 21 - Agira**